



COMUNE DI CASTELNUOVO

(Provincia di Trento)

Verbale di deliberazione N. 5

della Giunta comunale

OGGETTO: TARI anno 2022: casi in cui il comune di Castelnuovo si sostituisce al soggetto obbligato al pagamento della tariffa, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento vigente in materia.

L'anno **DUEMILAVENTIDUE** addì **trentuno** del mese di **gennaio**, alle ore 20.00, nella sala delle riunioni, formalmente convocato si è riunita la Giunta comunale.

Presenti i signori:

1. Ceppinati Claudio - Sindaco
2. Brendolise Silvia - Vicesindaco
3. Marcon Diego - Assessore
4. Mengon Erika - Assessore
5. Minati Marco - Assessore

Assenti	
giust.	ingiust.
X	

Assiste il Segretario Comunale Iuni dott.ssa Silvana.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, la Signora Brendolise Silvia, nella sua qualità di Vicesindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: TARI anno 2021: casi in cui il comune di Castelnuovo si sostituisce al soggetto obbligato al pagamento della tariffa, ai sensi dell'art. 9 del Regolamento vigente in materia.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- a partire dal 1° gennaio 2014 è stata istituita la TARI, tariffa sui rifiuti avente natura corrispettiva, per la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, in conformità alle disposizioni normative contenute nell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) ed in attuazione del D.P.R. 27.04.1999, n. 158 e della deliberazione della Giunta provinciale n. 2598 del 30.11.2012;
- il servizio di gestione dei rifiuti nei comuni della Comunità Valsugana e Tesino è affidato alla Comunità stessa, in base ad apposita convenzione sottoscritta in data 29.03.2018 dalla Comunità e da tutti i Comuni del territorio di competenza;
- con deliberazione del Consiglio di Comunità n. 1 dd. 14.01.2019 è stato approvato il Regolamento per la Disciplina della Tariffa per la Gestione del Ciclo dei rifiuti (TA.RI);

Preso atto che, come stabilito dall'art. 9 del vigente Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti (TARI), rimane di competenza comunale l'eventuale determinazione, con apposito provvedimento da assumersi prima dei termini fissati per l'approvazione del bilancio di previsione, dei casi in cui il Comune si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa sui rifiuti (TARI);

Richiamata la delibera giuntale n. 38 dd. 10.05.2021 con la quale sono stati individuati i casi in cui il comune si sostituisce al soggetto obbligato al pagamento della tariffa, relativamente all'anno 2021, ai sensi dell'art. 9 del citato Regolamento;

Ritenuto giusto ed opportuno approvare per l'anno 2022, i seguenti casi sociali meritevoli di aiuto economico:

 **BAMBINI:** i nuclei familiari residenti che comprendono bambini di età inferiore a 2 anni, nella misura di 360 litri annuali. L'esenzione spetta per ogni bambino compreso nello stesso nucleo familiare, di età inferiore a 2 anni.

L'esenzione è rilevata d'ufficio direttamente dal Comune e comunicata alla Comunità.

Decorre dal mese successivo alla data di nascita del bambino fino al mese – compreso – del raggiungimento dell'età di 2 anni.

La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.

 **ANZIANI E/O PORTATORI DI HANDICAP E/O PATOLOGIE CRONICHE:** i nuclei familiari residenti che comprendono utilizzatori di pannoloni prescritti da un certificato medico nella misura di 360 litri annuali. L'esenzione spetta per ogni utilizzatore compreso nello stesso nucleo familiare.

L'esenzione è richiesta dall'utente al Comune e comunicata da quest'ultimo alla Comunità.

Decorre dal mese successivo alla data della richiesta fino al mese – compreso – del mantenimento del requisito.

La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.

 **NUCLEI NUMEROSI:** i nuclei familiari residenti che comprendono 3 o più figli minori, nella misura di 360 litri annuali.

L'esenzione è rilevata d'ufficio direttamente dal Comune e comunicata alla Comunità.

L'agevolazione non è cumulabile con l'agevolazione relativa ai bambini.

Decorre dal mese successivo al conseguimento del requisito fino al mese – compreso – del mantenimento del requisito stesso.

La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.

Rilevato che la copertura delle ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al punto precedente, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della legge 27.12.2013 n. 147, deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

Ricordato che:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, modificato dal comma 8 dell'art. 27, della legge 28.12.2001, n. 448 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002)" stabilisce entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali";
- nel protocollo d'intesa in materia di finanza locale per l'anno 2022 dd. 16.11.2021, nel caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 dei comuni, la Provincia Autonoma di Trento e il Consiglio delle Autonomie Locali hanno concordato l'applicazione della medesima proroga per i comuni trentini;

Dato atto che, ai sensi degli articoli 185 e 187 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., sono stati acquisiti:

- ✓ il preventivo parere di regolarità tecnico-amministrativa, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Tributi;
- ✓ il preventivo parere di regolarità contabile, in quanto la presente deliberazione presenta riflessi indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, espresso in modo favorevole dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il Codice Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Richiamata la delibera giuntale n. 1 dd 12.01.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, che approva l'atto di indirizzo provvisorio per la gestione del bilancio 2021;

Visto lo Statuto comunale vigente;

Accertata la propria competenza, ai sensi dell'art. 53 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.;

Con voto unanime, espresso per alzata di mano

DELIBERA

1. Di approvare per l'anno 2022, per le motivazioni in premessa esposte e ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la disciplina della tariffa per la gestione del ciclo dei rifiuti (TARI), i casi in cui il Comune di Castelnuovo si sostituisce al soggetto obbligato nel pagamento totale o parziale della tariffa variabile e precisamente:
 -  **BAMBINI:** i nuclei familiari residenti che comprendono bambini di età inferiore a 2 anni, nella misura di 360 litri annuali. L'esenzione spetta per ogni bambino compreso nello stesso nucleo familiare, di età inferiore a 2 anni.
L'esenzione è rilevata d'ufficio direttamente dal Comune e comunicata alla Comunità.
Decorre dal mese successivo alla data di nascita del bambino fino al mese – compreso – del raggiungimento dell'età di 2 anni.
La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.
 -  **ANZIANI E/O PORTATORI DI HANDICAP E/O PATOLOGIE CRONICHE:** i nuclei familiari residenti che comprendono utilizzatori di pannoloni prescritti da un certificato medico nella misura di 360 litri annuali. L'esenzione spetta per ogni utilizzatore compreso nello stesso nucleo familiare.
L'esenzione è richiesta dall'utente al Comune e comunicata da quest'ultimo alla Comunità.
Decorre dal mese successivo alla data della richiesta fino al mese – compreso – del mantenimento del requisito.
La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.
 -  **NUCLEI NUMEROSI:** i nuclei familiari residenti che comprendono 3 o più figli minori, nella misura di 360 litri annuali.
L'esenzione è rilevata d'ufficio direttamente dal Comune e comunicata alla Comunità.
L'agevolazione non è cumulabile con l'agevolazione relativa ai bambini.
Decorre dal mese successivo al conseguimento del requisito fino al mese – compreso – del mantenimento del requisito stesso.
La sostituzione all'utenza è applicabile solo nel caso di addebito di tariffa variabile effettiva sulla base degli svuotamenti effettuati, comprendendo anche la quantità minima annua di rifiuto residuo da addebitare all'utenza.
2. Di dare atto che, in assenza di ulteriori provvedimenti deliberativi, le disposizioni di cui al punto precedente sono automaticamente prorogate di anno in anno, ai sensi del comma 169 della Legge 296/06 (Legge finanziaria 2007).
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento è prevista al capitolo 9563/399 del bilancio di previsione 2021.
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento alla Comunità Valsugana e Tesino.

5. Di dichiarare con votazione unanime la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183, comma 4, del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m., in considerazione della vigenza delle nuove tariffe dal 01.01.2022.
6. Di dare atto che, contestualmente all'affissione all'Albo pretorio, la presente deliberazione verrà trasmessa ai capigruppo consiliari, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 183 comma 2 del Codice Enti Locali, approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m.

Ai sensi dell'articolo 4 della Legge provinciale 30 novembre 1992 n. 23, avverso il presente provvedimento sono ammessi i seguenti ricorsi:

a) opposizione alla Giunta comunale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5, della Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 e s.m.;

b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;

c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

I ricorsi b) e c) sono alternativi.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;

- non è ammesso il ricorso sub c).

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICESINDACO
F.to Brendolise Silvia

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

ITER DI PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è stata adottata ai sensi dell'art. 183 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2 **ed è immediatamente eseguibile.**

Il presente verbale di deliberazione è in pubblicazione all'albo telematico <https://www.comune.castelnuovo.tn.it> **dal giorno sotto riportato per 10 giorni consecutivi.**

Contestualmente all'affissione all'albo la presente deliberazione viene comunicata ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2.

Addì 02/02/2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Iuni dott.ssa Silvana

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Castelnuovo, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
Iuni dott.ssa Silvana